SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 487.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOGNAMIGLIO PASINI, *Ministro della difesa*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 1999, N. 371.

All'articolo 1, al comma 1, le parole: «30 novembre 1999» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1999».

All'articolo 2, al comma 1, le parole: «30 novembre 1999» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1999».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «30 novembre 1999» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1999»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «30 novembre 1999» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1999».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. — 1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1, 2 e 3».

All'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 55.486 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 48.505 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 6.981 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 4.036 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lire 1.300 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per lire 370 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 1.275 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 71.808 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 25.736 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 46.072 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 45.673 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 399 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 28.687 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis.* — 1. Il Ministro della difesa, per far fronte alle esigenze di sostegno sanitario del personale impiegato nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta norme volte a semplificare la disciplina delle attività sanitarie ed a snellirne le procedure».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6497):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), dal Ministro degli affari esteri (DINI) e dal Ministro della difesa (SCOGNAMIGLIO PASINI) il 27 ottobre 1999.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 27 ottobre 1999, con pareri delle commissioni I, II, III, V, XI e XII, nonché del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla IV commissione il 28 ottobre 1999, 11, 16 e 17 novembre 1999.

Relazione presentata il 17 novembre 1999 (atto n. 6497/*A* - relatore on. LAVAGNINI).

Esaminato in aula il 19 novembre 1999 e approvato il 25 novembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4363):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 29 novembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 novembre 1999.

Esaminato dalla 4ª commissione il 14 dicembre 1999.

Esaminato in aula ed approvato il 15 dicembre 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 24.

99G00569

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 dicembre 1999.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ad eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi da giugno a dicembre dell'anno 1999 nelle regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Basilicata, Veneto, Toscana, Lombardia, Molise, Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo. (Ordinanza n. 3027).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1999, del 27 agosto 1999, del 27 ottobre 1999 e del 5 novembre 1999 concernenti le dichiarazioni dello stato di emergenza in alcune zone del territorio nazionale;

Viste le segnalazioni pervenute dalle regioni interessate;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di misure finalizzate al superamento dell'emergenza;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per gli interventi urgenti conseguenti agli eventi calamitosi di seguito indicati è concesso alle regioni indicate un contributo complessivo di lire 63.500 milioni così ripartito:

A) regione Emilia-Romagna lire 10.000 milioni:

tromba d'aria del 22 luglio e 10 agosto 1999 nella provincia di Parma;

fenomeni alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi dal 30 settembre al 1° ottobre 1999 in provincia di Piacenza, dal 20 al 26 ottobre 1999 nelle province di Parma e Piacenza e il 6 e 7 novembre 1999 nelle province di Forlì e Ravenna;

B) regione Piemonte lire 4.000 milioni:

fenomeni alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi dal 20 al 26 ottobre 1999 nella provincia di Alessandria;

tromba d'aria del 26 agosto 1999 nel comune di Borgolavezzaro in provincia di Novara;

C) regione Liguria lire 16.000 milioni:

incendi verificatisi dal 24 al 27 luglio 1999 nei comuni di Levanto e Bonassola (La Spezia);

fenomeni alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi dal 20 al 22 settembre 1999 in provincia di Genova e dal 20 al 26 ottobre 1999 nella province di Genova, La Spezia, Savona e Imperia;

D) regione Basilicata lire 2.000 milioni:

dissesto idrogeologico con conseguenti movimenti franosi verificatisi nei giorni 24 e 25 luglio 1999 nel territorio del comune di Melfi (Potenza);

E) regione Veneto lire 13.000 milioni:

eventi meteorologici con conseguenti fenomeni alluvionali verificatisi nei giorni 20 e 21 settembre 1999 nelle province di Vicenza e Belluno;

F) regione Toscana lire 10.000 milioni:

eventi meteorologici con conseguenti fenomeni alluvionali verificatisi nei giorni 20 e 21 ottobre 1999 nelle province di Massa Carrara e Lucca, e nei giorni 18 e 19 novembre 1999, nelle province di Firenze, Prato, Lucca, Pistoia e Pisa;

G) regione Lombardia lire 1.000 milioni:

dissesti idrogeologici e movimenti franosi verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1999 nel territorio del comune di S. Caterina Valfurva (Sondrio);

H) regione Molise lire 2.500 milioni:

eventi del 15 e 16 giugno e del 25 e 26 luglio 1999 nelle province di Isernia e Campobasso;

I) regione Marche lire 5.000 milioni;

eventi del 9 luglio 1999 nella provincia di Ascoli Piceno.

2. Le regioni interessate provvedono all'individuazione dei territori dei comuni danneggiati dagli eventi di cui al comma 1, ove mancanti.

Art. 2.

1. Le regioni di cui all'art. 1, nei limiti delle somme assegnate, adottano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture danneggiate, per la sistemazione urgente dei corsi d'acqua e dei versanti individuando, altresì, gli enti attuatori. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalle Amministrazioni statali, dalla regione e dagli enti locali e comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio.

2. Il piano comprende, altresì, interventi a sostegno dei soggetti privati e delle attività produttive volti a favorire il più rapido ritorno alle normali condizioni di vita, e il concorso agli oneri relativi agli interventi eventualmente disposti anche dagli enti locali nella prima fase dell'emergenza.

3. Il piano comprende anche le opere necessarie a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

4. Il piano, completo degli importi previsti per ciascuna tipologia di intervento, preliminarmente alla sua attuazione, è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e può essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.

5. Gli interventi infrastrutturali d'emergenza ricompresi nel piano dovranno essere affidati entro novanta giorni dalla data della presa d'atto di cui al comma 4 e dovranno essere completati entro i successivi dodici mesi.

Art. 3.

1. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti relativi agli interventi del piano, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 4.

2. Le regioni interessate provvedono al coordinamento dell'attuazione dei piani di cui all'art. 2 e approvano i progetti a mezzo di conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Le regioni possono comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione della regione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi

dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, commi 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 4.

1. All'onere relativo all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente ordinanza, ammontante a complessive lire 63.500 milioni, si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1999.

Art. 5.

1. Per il ripristino dell'attraversamento provvisorio del fiume Biferno che costituisce variante provvisoria della s.s. 647 Bifernina danneggiato a seguito dell'evento meteorico iniziato il 15 dicembre 1999 l'ANAS è autorizzata a provvedere in via di somma urgenza all'affidamento dei lavori a mezzo gara informale a trattativa privata invitando almeno quindici ditte dotate di idonei requisiti di legge e avvalendosi, anche per le attività progettuali, delle procedure e deroghe di cui alle ordinanze n. 2438 del 15 maggio 1996 e n. 2621 del 1° luglio 1997. L'onere è a carico del proprio bilancio.

Art. 6.

1. Per i primi interventi urgenti di assistenza alle popolazioni colpite, per i rimborsi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonché per fronteggiare gli eventuali oneri straordinari sostenuti, anche dagli enti locali, per la gestione dell'emergenza connessa agli eventi atmosferici verificatisi dal 14 al 16 dicembre 1999 nelle province di Perugia, Terni, Roma, Rieti, L'Aquila, Macerata e Ascoli Piceno è stanziata la somma complessiva di 7.000 milioni di lire.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i prefetti delle province interessate sulla base di una valutazione delle esigenze effettuata dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

2. Le regioni, con relazione semestrale ed ogni volta sia richiesto o necessario, riferiscono al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A11015

ORDINANZA 18 dicembre 1999.

Misure urgenti nei territori delle regioni Marche ed Umbria, delle province di Arezzo e Rieti e delle province di Potenza, Cosenza e Salerno colpiti rispettivamente dalla crisi sismica del 26 settembre 1997 e del 9 settembre 1998 ed altri interventi di protezione civile. (Ordinanza n. 3028).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999, concernente la proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali conseguenti a terremoti;

Viste le richieste dell'ufficio del vice commissario delegato per i beni culturali delle Marche inerenti il prosieguo degli interventi sul patrimonio storico-artistico, e per il funzionamento delle strutture del medesimo ufficio;

Viste le precedenti ordinanze e da ultimo la n. 3022 del 17 novembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 in data 26 novembre 1999;

Considerato che nei territori interessati vi è la necessità di adottare ulteriori misure straordinarie per favorire il superamento della fase di emergenza;

Considerato che occorre adottare provvedimenti per fornire gli adempimenti diretti a fronteggiare le situazioni di emergenza collegate alle scadenze di fine millennio;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;

Dispone:

Capo I

MISURE PER I TERRITORI DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DELLE PROVINCE DI AREZZO E RIETI INTERESSATI DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 26 SETTEMBRE 1997

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 è prorogato al 31 dicembre 2000. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità già trasferite ai commissari delegati, presidenti delle regioni Marche ed Umbria e delle disponibilità di cui alla legge n. 61/1998 ed all'art. 50 della legge n. 448/1998.

2. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 14, comma 14-*bis*, della legge n. 61/1998 già prorogato è differito al 31 dicembre 2000.

3. Il termine di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è prorogato al 31 dicembre 2000.

4. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2947/1999 si applicano anche all'anno 2000.

5. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2823/1999 è prorogato al 31 dicembre 2000 ed il conseguente onere, valutato in lire 250 milioni, è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. Il costo per la riparazione degli edifici pubblici di cui all'art. 2, comma 3, lettera *e)* della legge n. 61/1998 ricomprende anche la spesa per il trasloco dei beni mobili, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori.

2. Tra le spese previste dall'art. 3, comma 3-*octies*, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge n. 226/1999, sono comprese anche quelle che gli enti pubblici debbono sostenere per la locazione dei locali ove vengono trasferiti provvisoriamente i pubblici servizi, fino alla fine dei lavori di riparazione degli edifici di cui al comma 1, nei limiti stabiliti dalle regioni Marche ed Umbria sentiti i comuni interessati.

3. Al fine di completare gli interventi di edilizia residenziale pubblica, da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili, le regioni Marche ed Umbria possono utilizzare le disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 e all'art. 50 della legge n. 448/1998, per un importo non superiore al 10% dell'ammontare complessivo dei fondi già attribuiti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 61/1998.

Art. 3.

1. Le regioni Marche ed Umbria possono contribuire, sulla base di apposite intese, alle spese per la fornitura e la posa di cavi, delle apparecchiature tecnologiche, degli accessori di rete e per il cablaggio degli impianti, conseguenti all'interramento delle reti dei servizi elettrici, telefonici e del metano, al fine di assicurare una contestuale e completa esecuzione degli interventi nei programmi di cui all'art. 3 della legge n. 61/1998.

Art. 4.

1. I comuni provvedono ad individuare di propria iniziativa, o su richiesta dei proprietari interessati, apposite aree ed i relativi soggetti gestori per lo stoccaggio e trattamento per il recupero degli inerti derivanti dagli interventi connessi alla ricostruzione o al recupero degli immobili distrutti o danneggiati dalla crisi sismica. Una volta individuati le aree ed i soggetti gestori, il responsabile comunale del procedimento convoca la conferenza di cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. Entro quarantacinque giorni dalla sua convocazione la conferenza procede alle attività di cui all'art. 27, comma 3 e stabilisce le condizioni e le prescrizioni di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, anche in deroga alle previsioni del piano regionale di organizzazione e smaltimento dei rifiuti.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza e sulla base delle risultanze della stessa, il comune autorizza, se del caso, la realizzazione e gestione dello stoccaggio e del trattamento per il recupero degli inerti, indicando anche le modalità ed i tempi

di smaltimento finale o di recupero degli stessi inerti, in ogni caso non superiori a tre anni dalla data dell'autorizzazione, nel rispetto delle direttive tecniche approvate dalla regione in materia di recupero e smaltimento dei materiali inerti.

Art. 5.

1. Le regioni Marche ed Umbria, avvalendosi delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 e dell'art. 50 della legge n. 448/1998, corrispondono agli enti gestori il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica utilizzati provvisoriamente dai nuclei familiari già ospitati nei moduli abitativi mobili; l'importo del canone è stabilito dalle regioni medesime.

2. Avvalendosi delle disponibilità di cui al comma 1, la regione Umbria è autorizzata a sostenere le spese relative alla sistemazione provvisoria degli anziani assistiti dall'Opera pia casa Serena di Foligno fino al rientro nei locali ripristinati.

Art. 6.

1. Su richiesta del presidente del consorzio, costituito ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 61/1998, il comune può esercitare i poteri di cui al comma 6 del medesimo art. 3 nei confronti anche dei soli proprietari che non hanno aderito al consorzio o che comunque si oppongono alla realizzazione degli interventi.

Art. 7.

1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 2694/1997 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. L'onere è posto a carico delle disponibilità commissariali di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 2668/1997, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, qualora tali disponibilità dovessero risultare insufficienti, a carico delle risorse previste dall'art. 15 della legge n. 61/1998 e dell'art. 50 della legge n. 448/1998.

Art. 8.

1. Il piano degli interventi sugli edifici di cui all'art. 2, comma 3, lettera *e)*, della legge n. 61/1998, può prevedere il finanziamento sia della spesa per la riparazione dell'edificio strategico danneggiato sia della spesa per la costruzione o l'acquisto di un nuovo edificio ove trasferire i servizi strategici, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) impossibilità di conferire, anche tramite prescrizioni tecniche specifiche, all'edificio danneggiato il grado di sicurezza necessario per la conservazione della funzione strategica;

b) la spesa per conferire all'edificio danneggiato il grado di sicurezza necessario per la conservazione della funzione strategica sia superiore alla spesa complessiva per la riparazione dell'edificio medesimo con diversa destinazione d'uso e per la costruzione o l'acquisto di un nuovo edificio ove trasferire il servizio strategico.

Art. 9.

1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti disposti con l'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle province di Arezzo e Rieti è assegnata ai commissari delegati presidenti delle regioni Lazio e Toscana la somma rispettivamente di lire 10 miliardi e 2,5 miliardi.

2. L'onere di cui al precedente comma pari a lire 12,5 miliardi è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

1. Per la prosecuzione degli interventi sui beni del patrimonio storico-artistico disposti dall'ordinanza n. 2669/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e per il funzionamento della struttura commissariale è assegnato al vice commissario delegato per i beni culturali delle Marche un ulteriore contributo di lire 3,4 miliardi a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11

1. Per favorire la ripresa delle attività produttive nelle regioni Marche ed Umbria il termine di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è differito al 31 dicembre 2000.

Capo II

MISURE PER IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI POTENZA, COSENZA E SALERNO COLPITO DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 9 SETTEMBRE 1998 ED ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 12.

1. La disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogata al 31 dicembre 2000 e l'onere è posto a carico del fondo di protezione civile, centro di responsabilità n. 20.2.1.3 capitolo 9353.

Art. 13.

1. In applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 226/1999 gli edifici oggetto di sopralluogo da parte dell'unità operativa, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2847/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ricadenti in comuni interessati dal sisma non ricompresi nell'ordinanza n. 2847/1998 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere oggetto di contributo, da parte delle rispettive regioni, tenendo conto dei risultati delle schede di sopralluogo, consegnate

dalla medesima unità operativa alle regioni Basilicata, Calabria il 1° ottobre 1999 e alla regione Campania il 28 ottobre 1999.

2. Nel rispetto degli obbiettivi individuati dall'art. 1, comma 2, della legge n. 226 del 13 luglio 1999 e delle finalità della medesima legge, dovranno prioritariamente essere oggetto di contributo quegli edifici per i quali le schede di cui al comma 1, riportano un totale nesso di causalità tra l'evento sismico ed i danni riscontrati. Potranno anche essere ammessi a contributo, secondo criteri che le regioni stesse dovranno determinare, quegli edifici per i quali la scheda di cui al comma 1 riporta un nesso di causalità dei danni solo in parte riconducibile all'evento sismico del 9 settembre 1998.

3. Nei comuni di Tortorella e Vibonati, in provincia di Salerno, per gli edifici sottoposti ad accertamenti tecnici da parte dell'unità operativa di cui al precedente comma 1 e successivamente oggetto di ordinanza sindacale di sgombero totale o parziale emessa entro il 30 settembre 1999 a seguito dei risultati dei predetti accertamenti, per i quali non è stato determinato il nesso di causalità con l'evento sismico del 9 settembre 1998, lo stesso dovrà essere valutato dagli organi tecnici della regione Campania, al fine dell'eventuale accesso alle provvidenze di cui al precedente comma 2.

Art. 14.

1. Il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza n. 2847/1998, è integrato con ulteriori tre tecnici designati, uno per ciascuno, dalla regione Campania, o dalla soprintendenza di Salerno per i beni ambientali ed architettonici e dal provveditorato alle opere pubbliche della Campania.

2. Le spese di funzionamento del comitato di cui al comma precedente, valutate in complessive lire cento milioni, sono ripartite tra le regioni Basilicata, Calabria e Campania proporzionalmente ai finanziamenti loro assegnati all'art. 4 della legge 13 luglio 1999, n. 226.

3. All'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2994/1999 le parole «L'unità operativa provvede agli accertamenti tecnici entro il 30 settembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «L'unità operativa provvede agli accertamenti tecnici entro il 30 settembre 1999 e si applica il disposto di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2871/1998».

Art. 15.

1. La definizione del danno significativo di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 marzo 1998, n. 61, per gli interventi disciplinati dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è quella di cui all'allegata definizione tecnica contenuta in appendice.

2. Sono ammessi ai benefici previsti dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, gli edifici oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, emesse a seguito del sisma del 9 settembre 1998 purché abbiano subito un danno superiore alla soglia di cui al comma 1.

Art. 16.

1. I progetti relativi agli interventi di completamento del piano dei dissesti idrogeologici di cui all'art. 1, comma 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226, sono sottoposti all'esame del comitato tecnico amministrativo, istituito presso il Dipartimento della protezione civile, di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Le aree interessate dai dissesti vanno perimetrate dalle regioni interessate ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17.

1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 2695 del 13 ottobre 1997 si intende esteso anche agli edifici gravemente danneggiati che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità ricadenti nei comuni la cui intensità macrosismica è stata pari al 6° ed al 5° grado in scala M.C.S.

Art. 18.

1. La quota di finanziamento per la copertura di prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'ordinanza n. 2414/1995, art. 13, comma 2, ultimo periodo, è da intendersi comprensiva anche degli oneri per la realizzazione di progetti finalizzati previsti dal contratto collettivo di categoria.

Art. 19.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stanziare la somma complessiva di lire 12 miliardi per assicurare, anche per l'anno 2000, il supporto del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e del Gruppo nazionale di vulcanologia all'attività di previsione e prevenzione del rischio sismico e vulcanico ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. La somma è assegnata in relazione alla fase transitoria per l'attuazione del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, all'Istituto nazionale di geofisica, che provvede all'attività dei gruppi di cui al comma 1, a mezzo di funzionari delegati e secondo un piano di attività concordato con il Dipartimento stesso.

3. L'onere di lire 12 miliardi è posto a carico del fondo di protezione civile, unità previsionale di base 20.11.0 (cap. 5887).

Art. 20.

1. Al fine di poter efficacemente provvedere alle attività straordinarie che graveranno sulle prefetture in occasione del passaggio all'anno 2000, anche nell'ambito dei CEP 2000, in ottemperanza a quanto disposto in merito alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata in data 10 settembre 1999, i prefetti di tutte le province possono autorizzare fino a 5 unità di proprio personale all'effettuazione di 50 ore di straordinario oltre i limiti vigenti, per i mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000. All'onere relativo, quantificato in lire 1.650 milioni, si provvede a valere sulle

disponibilità di cui all'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme relative verranno trasferite dal Dipartimento della protezione civile direttamente alle prefetture, sulla base delle indicazioni che perverranno dalla Direzione generale per l'amministrazione generale e gli affari del personale del Ministero dell'interno.

La presente ordinanza, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

APPENDICE

La definizione del danno significativo di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 marzo 1998, n. 61, per gli interventi disciplinati dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, a seguito del sisma del 9 settembre 1998, è quella di seguito riportata:

«È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

Edifici in muratura:

— lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per una estensione pari al trenta per cento della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello;

— lesioni concentrate passanti, nelle murature o nelle volte, di ampiezza pari a millimetri tre;

— evidenza di schiacciamento nelle murature o nelle volte;

— presenza di crolli significativi nelle strutture principali, anche parziali;

— distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari.

Edifici in cemento armato:

— lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza pari a millimetri due, per una estensione pari al trenta per cento delle tamponature, ad un qualsiasi livello;

— presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura,

— per una estensione pari al venti per cento, ad un qualsiasi livello;

— è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.

Edifici in struttura mista (muratura e cemento armato):

— condizioni sopra riportate, rispettivamente per la parte in muratura e la parte in cemento armato».

99A11016

ORDINANZA 18 dicembre 1999.

Misure urgenti di protezione civile per la Regione siciliana. (Ordinanza n. 3030).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione dei poteri di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2579 in data 13 agosto 19991 con il quale è stato assegnato al comune di Cefalù un primo contributo di lire un miliardo per interventi di somma urgenza per far fronte ai danni causati dall'incendio boschivo dei giorni 10 e 11 agosto 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 agosto 1999, concernente la dichiarazione dello stato d'emergenza nel territorio del comune di Cefalù interessato da un gravissimo incendio boschivo nei giorni 10 e 11 agosto 1999;

Considerato che l'incendio ha provocato danni ad infrastrutture e servizi pubblici nonché la distruzione dell'intera copertura vegetale agricola e boschiva accentuando il rischio di dissesti idrogeologici sui versanti e sulla rete drenante interessata dagli eventi per cui si rendono necessari interventi urgenti per il ripristino dei danni, il recupero del territorio nonché la riduzione del rischio idrogeologico;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di misure straordinarie finalizzate anche a favorire il ritorno a normali condizioni di vita da parte delle popolazioni le cui abitazioni ed attività produttive sono state interessate dal suddetto incendio boschivo.

Vista la segnalazione della prefettura di Catania del 7 settembre 1999 e della giunta di governo della Regione siciliana dell'8 settembre 1999 inerente l'evento eruttivo dell'Etna del 4 settembre 1999 che ha interessato i comuni di Giarre, Mascali, Riposto, S. Alfio e Mila in provincia di Catania, provocando grossi danni alle infrastrutture ed edifici pubblici e privati;

Vista la nota del 30 novembre 1999 con la quale il sindaco del comune di Polizzi Generosa (Palermo) segnala ingenti danni a infrastrutture ed edifici pubblici e privati in conseguenza della tromba d'aria che ha interessanto quel comune il giorno 16 novembre 1999;

Viste le richieste della Regione siciliana relative al potenziamento delle strutture di protezione civile anche al fine della prevenzione degli incendi boschivi;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. A seguito dell'incendio boschivo che nei giorni 10 e 11 agosto 1999 ha colpito il territorio del comune di Cefalù, al fine di favorire il recupero del territorio, la riduzione del rischio idrogeologico, la ripresa delle attività produttive nonché il ritorno alle normali condizioni di vita da parte delle popolazioni interessate, il sindaco di Cefalù redige, d'intesa con le amministrazioni regionali competenti, entro 10 giorni dalla data della presente ordinanza, un piano di interventi urgenti di ripristino delle infrastrutture, dei servizi e degli edifici pubblici e privati danneggiati, di sistemazione idrogeologica e di ripristino delle aree agricole e boschive pubbliche e private, individuando, per ciascun intervento, i soggetti attuatori. Il piano ricomprende, altresì, le somme necessarie per la concessione di contributi *una tantum* ai proprietari di terreni agricoli percorsi dal fuoco nel limite massimo di L. 5.000.000 ad ettaro per interventi urgenti di sistemazione agraria di dette aree. Il contributo è concesso dal sindaco a seguito di domanda da produrre dagli interessati entro il 31 gennaio 2000 e sulla base di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante la superficie da ripristinare.

2. Il sindaco di Cefalù coordina l'attuazione degli interventi previsti dal piano e per l'espletamento dei propri compiti, si avvale, oltre che degli uffici comunali, del corpo forestale regionale e del genio civile di Palermo, che possono rivestire anche la figura di soggetti attuatori per gli interventi per i quali hanno competenza istituzionale, nonché di personale comandato presso il comune di Cefalù da amministrazioni statali e regionali, nel limite di 2 unità, per la durata dell'emergenza.

3. Il piano di cui al comma 1 viene sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e può essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura. Gli interventi previsti dal piano debbono essere progettati e consegnati entro 90 giorni dalla data di presa d'atto del piano.

Art. 2.

1. Il sindaco del comune di Cefalù approva i progetti di cui al piano degli interventi citato all'art. 1, comma 1, previa convocazione di una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il sindaco del comune di Cefalù può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da un organo preposto alla tutela paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico l'amministrazione procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al presidente regionale previa deliberazione della giunta regionale, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti inderogabilmente entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo sicché eventuali comunicazioni di pareri successivi a detti termini non vanno ritenute valide.

3. I soggetti attuatori provvedono ad affidare i lavori di cui al piano a trattativa privata, mediante gara informale tra un numero di ditte non inferiore a quindici ed aventi i requisiti di legge e capacità tecnica ed operativa tale da assicurare tempi rapidi per la realizzazione delle opere che dovrà concludersi non oltre nove mesi dall'inizio dei lavori.

4. Alla nomina delle commissioni di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di cui al piano degli interventi provvede il sindaco del comune di Cefalù.

Art. 3.

1. Per le opere di somma urgenza per il ripristino delle infrastrutture e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziate con decreto del Sottosegretario di Stato delegato per la protezione civile n. 2579 in data 13 agosto 1999, il sindaco del comune di Cefalù è autorizzato a provvedere a trattativa privata, con affidamento diretto a ditte aventi i requisiti di legge.

Art. 4.

1. Per l'attuazione del piano di cui al precedente art. 1 è assegnata la somma di lire 12.200 milioni che verrà ripartita dal Dipartimento della protezione civile tra Regione siciliana e comune di Cefalù tenendo conto dei soggetti attuatori previsti nel piano di cui all'art. 1 ed è trasferita in relazione allo stato di avanzamento degli interventi.

2. La Regione siciliana e il comune di Cefalù provvedono a consuntivo alla rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori ai Dipartimento della protezione civile. Qualora al termine degli interventi, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese, convalidata dagli organi di controllo dei soggetti attua-

tori, una somma inferiore a quella del finanziamento assegnato, la differenza sarà reincamerata dal Dipartimento della protezione civile anche per la parte eventualmente già erogata.

Art. 5.

1. Per il ripristino delle infrastrutture nei comuni della provincia di Catania danneggiati dagli eventi eruttivi dell'Etna del giorno 4 settembre 1999 è assegnato alla Regione siciliana un contributo di lire due miliardi che verrà erogato sulla base di stati di avanzamento.

2. Il genio civile di Catania redige il programma degli interventi di cui al comma 1, con l'indicazione dei singoli importi, provvede alla ripartizione dei fondi nel limite delle disponibilità di cui allo stesso comma 1 e alla vigilanza sull'attuazione degli interventi che è affidata ai comuni interessati. Per l'approvazione dei progetti i comuni, ove necessario, si avvalgono delle procedure di cui all'art. 2.

3. La Regione siciliana provvede a consuntivo alla rendicontazione delle spese sostenute al Dipartimento della protezione civile.

4. Per gli interventi di ripristino dei danni provocati dalla tromba d'aria del 16 novembre 1999 è assegnato al comune di Polizzi Generosa (Palermo) un contributo di lire 1.500 milioni. Il sindaco provvede a consuntivo alla rendicontazione delle spese sostenute al Dipartimento di protezione civile.

Art. 6.

1. L'assessore alla protezione civile della Regione siciliana predispone entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana un programma articolato di interventi per il potenziamento delle strutture operative e dei mezzi di protezione civile nella Regione siciliana finalizzato anche alla difesa dagli incendi boschivi in conformità al protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione siciliana con il Dipartimento della protezione civile. Il programma deve prevedere l'indicazione dei soggetti attuatori e del costo di ciascun intervento nonché la redazione di un'indagine relativa al rischio idrogeologico nelle aree colpite da incendi boschivi con l'indicazione delle opere prioritarie e urgenti da eseguire e il piano di monitoraggio delle aree boschive.

2. Per le attività previste dal programma di cui al comma 1 la Regione siciliana può avvalersi, con affidamento diretto, di università, di enti pubblici di ricerca, di enti pubblici economici regionali e di imprese pubbliche da questi controllate.

3. Il programma, corredato dagli elaborati necessari, è trasmesso al Dipartimento della protezione civile che provvede alla relativa presa d'atto preliminarmente alla sua attuazione. Eventuali rimodulazioni del programma vengono effettuate con la stessa procedura.

4. Per l'attuazione del piano di cui al presente articolo è assegnato alla Regione siciliana un contributo di lire cinque miliardi, che sarà erogato dal Dipartimento della protezione civile su stati d'avanzamento e su presentazione di idonea documentazione giustificativa prodotta dai soggetti attuatori e vidimata dall'ufficio regionale di protezione civile che coordina il programma e vigila sulla sua attuazione.

5. L'ufficio regionale di protezione civile provvede a consuntivo alla rendicontazione delle spese sostenute al Dipartimento della protezione civile.

Art. 7.

Per il conferimento di incarichi professionali, per l'approvazione e l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza, compresi quelli di cui all'art. 3, è autorizzata la deroga alle sottoelencate norme:

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267: articoli 7, 8, 12, 17, 24, 26, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 58, 59, 61, 63, 75, 76, 77, 78, 79, 130, 169, 172, 173;

legge 29 giugno 1939, n. 1497: articoli 1, 7, 8, 11;

regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357: articoli 15, 16, 17, 19, 29;

decreto assessore regionale ai beni culturali e ambientali del 23 luglio 1995 - vincolo paesistico comune di Cefalù;

decreto assessoriale regionale del 9 novembre 1989, n. 1489, e successive modifiche ed integrazioni - istituzione parco Madonie;

legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche e integrazioni;

legge della Regione siciliana 19 marzo 1972, n. 19, art. 9, comma 1, art. 21, commi 2, 3, 4 e 5, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21: articoli 1, 2, 3, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 8, 9, 10-*bis*, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 36-*bis*, 37, 38, 39-*bis*, 39, 40, 41, 42, comma 7, 42-*bis*, commi 1 e 3, 42-*ter*, comma 12, 43, 44 e 45, e successive modifiche ed integrazioni;

legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10: articoli 20, 26, 27, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 52, 58, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4: articoli 3, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 31, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 6 aprile 1996, n. 22: articoli 5, 7, 9, 11, 14, 19, 20, e successive modifiche ed integrazioni

legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71: articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 21, e successive modifiche ed integrazioni;

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata con decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 e 34, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 26 e 27.

Art. 8.

1. All'onere per l'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, ammontanti complessivamente a lire 20,7 miliardi, si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1999.

Art. 9.

1. Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili dell'incendio nel comune di Cefalù.

2. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A11017

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia nel giorno 19 novembre 1999 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia è accertato per il giorno 19 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 7 dicembre 1999

Il direttore regionale: PIRANI

99A11014

DECRETO 15 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Avellino.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI CAMPANIA E CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Servizio 1 - Divisione 20 - protocollo n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Viste le note dell'ufficio del territorio di Avellino n. 1/37933 del 9 dicembre 1999 e n. 1/37933 del 14 dicembre 1999 con le quali è stato comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento delle procedure meccanografiche relative ai servizi catastali;

Ritenuto che tale inconveniente tecnico, da attribuirsi ad intervento della SOGEI per l'attivazione del nuovo catasto, si è verificato nel giorno 9 novembre 1999, dalle ore 8 alle ore 17,30, nel giorno 10 novembre 1999, dalle ore 8 alle ore 14 e nel giorno 11 novembre 1999, dalle ore 8 alle ore 17,30;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il regolare andamento dell'attività operativa dell'ufficio;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

il giorno 9 novembre 1999, dalle ore 8 alle ore 17,30;

il giorno 10 novembre 1999, dalle ore 8 alle ore 14;

il giorno 11 novembre 1999, dalle ore 8 alle ore 17,30,

regione Campania: ufficio del territorio di Avellino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 15 dicembre 1999

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

99A11133

DECRETO 20 dicembre 1999.

Modalità di versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con il quale è istituita, a partire dal 1° gennaio 1999, un'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF;

Visto il comma 4 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, con il quale si dispone che l'addizionale è determinata applicando l'aliquota per essa stabilita ai reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il comma 5 del citato art. 1, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, per il quale l'addizionale dovuta è trattenuta dai sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed è determinata dai sostituti di imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi;

Visto il comma 7 del predetto art. 1, per cui la ripartizione tra le province e i comuni delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata dal Ministero dell'interno;

Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 3 dell'art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con il quale è previsto che l'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF è versata direttamente alle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 6, del menzionato decreto-legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che l'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, ai comuni in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 1999;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura deliberata dai comuni, ad eccezione di quella trattenuta dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, quale sostituto di imposta, sono istituiti i seguenti codici-tributo:

3816 addizionale all'IRPEF enti locali - sostituti d'imposta;

3817 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione;

3818 addizionale all'IRPEF enti locali - trattenuta dal sostituto di imposta - Mod. 730;

3825 addizionale all'IRPEE enti locali — sostituti di imposta — regione Valle d'Aosta;

3826 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione - regione Valle d'Aosta;

3827 addizionale all'IRPEF enti locali - trattenuta dal sostituto di imposta - Mod. 730 - regione Valle d'Aosta;

3828 addizionale all'IRPEF enti locali - sostituti d'imposta - regione Friuli-Venezia Giulia;

3829 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione - regione Friuli-Venezia Giulia;

3830 addizionale all'IRPEF enti locali - trattenuta dal sostituto di imposta - Mod. 730 - regione Friuli-Venezia Giulia;

3831 addizionale all'IRPEF enti locali - sostituti di imposta - provincia autonoma di Trento;

3832 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione - provincia autonoma di Trento;

3833 addizionale all'IRPEF enti locali - trattenuta dal sostituto di imposta Mod. 730 - provincia di Trento;

3834 addizionale all'IRPEF enti locali - sostituti di imposta - provincia autonoma di Bolzano;

3835 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione - provincia autonoma di Bolzano;

3836 addizionale all'IRPEF enti locali - trattenuta dal sostituto di imposta - Mod. 730 - provincia autonoma di Bolzano.

2. Il pagamento dell'addizionale è effettuato allo sportello della concessione, della banca o degli uffici postali, utilizzando il modello di versamento unitario F24, indicando i codici di cui al comma 1, nella sottosezione della sezione 4 - Regioni ed enti locali, senza compilare la casella «codice» posta a sinistra della predetta sezione. Il periodo di riferimento da indicare sul modello di versamento è l'anno cui si riferisce l'imposta, da indicare nella forma AAAA.

Art. 2.

1. L'addizionale determinata dal sostituto d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio è trattenuta dallo stesso in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono state svolte le dette operazioni; gli importi trattenuti vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui gli importi sono stati trattenuti. Si effettua un versamento unico anche se l'addizionale è riferita a sostituiti di imposta domiciliati in comuni diversi. L'addizionale dovuta in autotassazione è versata entro il termine di pagamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione dei redditi. L'addizionale trattenuta dal sostituto di imposta a seguito di liquidazione del modello 730 è versata entro il termine di pagamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dal modello 730.

Art. 3.

1. Per il riversamento alla struttura di gestione dell'addizionale di cui all'art. 1, comma 1, si provvede secondo la procedura di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La struttura di gestione, in fase di ripartizione dei versamenti unificati, provvede ad attribuire le somme, riscosse con i codici-tributo 3816, 3817 e 3818, sull'apposita contabilità speciale da aprirsi presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata a «Ministero interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e i servizi finanziari.

2. Per quanto concerne le somme riscosse con i codici-tributo da 3825 a 3836, specificati all'art. 1, la stessa struttura di gestione provvede ad attribuirle sulle apposite contabilità speciali intestate alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano da aprirsi presso le sezioni di tesoreria dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le somme trattenute in qualità di sostituti di imposta dalle amministrazioni periferiche dello Stato, diverse da quelle indicate al successivo comma 4, sono versate dalle amministrazioni stesse con titoli di spesa da accreditare alle apposite contabilità speciali di girofondi intestate a «Ministero dell'interno - addizionale IRPEF enti locali», da aprirsi presso ogni sezione di tesoreria provinciale dello Stato, il cui saldo affluirà mensilmente alla contabilità speciale di cui al comma 1.

4. Le amministrazioni periferiche dello Stato ubicate nell'ambito territoriale della provincia di Roma e le Amministrazioni centrali dello Stato versano le somme trattenute in qualità di sostituto di imposta con titoli di spesa da accreditare alla contabilità speciale di cui al comma 1, secondo periodo.

5. Relativamente ai dipendenti domiciliati, alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio, nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, e nelle province autonome di Trento e Bolzano, le somme trattenute dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sono versate con titoli di spesa da accreditare alle apposite contabilità di cui al comma 2.

6. Le amministrazioni pubbliche, diverse da quelle indicate ai precedenti comma 3, 4 e 5 provvedono al versamento delle somme con le modalità previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

99A11077

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 30 novembre 1999.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2000.

IL MINISTRO
DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2000 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;

b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;

c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio;

d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;

e) dalle ore 16 alle ore 22 del 21 aprile;

f) dalle ore 8 alle ore 22 del 22 aprile;

g) dalle ore 8 alle ore 22 del 24 aprile;

h) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;

i) dalle ore 8 alle ore 22 del 29 aprile;

j) dalle ore 7 alle ore 24 del 1° maggio;

k) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 giugno;

l) dalle ore 7 alle ore 24 del 1° luglio;

m) dalle ore 7 alle ore 24 dell'8 luglio;

n) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 luglio;

o) dalle ore 7 alle ore 24 del 22 luglio;

p) dalle ore 16 alle ore 24 del 28 luglio;

q) dalle ore 7 del 29 luglio alle ore 7 del 30 luglio;

r) dalle ore 7 alle ore 24 del 5 agosto;

s) dalle ore 7 alle ore 24 del 12 agosto;

t) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;

u) dalle ore 7 alle ore 24 del 19 agosto;

v) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 agosto;

w) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 settembre;

x) dalle ore 7 alle ore 24 del 9 settembre;

y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre;

z) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;

aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;

bb) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Novara e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore due.

5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste Italiane, purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

1) giornali, quotidiani e periodici;

2) prodotti per uso medico;

3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purchè, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non statali;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, latticini freschi, derivati del latte freschi, sementi vive e altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade statali;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del precedente comma autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)*, del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto *a)*, del comma 1 dell'art. 4, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a tre mesi o, solo per le necessità connesse alle campagne di produzione agricola, per il periodo corrispondente alle stesse, che in ogni caso deve essere indicato;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve essere fissato in modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto *b)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *c)*, del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 5, comma 1, punto *e)*.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto *c)*, in via sperimentale, per l'anno 2000 e limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a tre mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta, autoporti, site in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei divieti di circolazione, di cui all'art. 1, è integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 23 giugno al 10 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva; dal 3 al 18 giugno e dal 16 al 24 settembre compresi, dalle ore 16 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva. Tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali «mezzi d'opera» che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa intendendo per tali quelli fissati dall'art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 9.

1. Il calendario di cui all'art. 1, così come integrato dall'art. 8, non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste Italiane, purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non statali.

Art. 10.

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le Prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalità già fissate agli articoli 5, 6 e 7.

2. Il suddetto assenso può essere richiesto dagli interessati e rilasciato dagli enti proprietari e concessionari delle strade contestualmente all'autorizzazione alla circolazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 o dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 11.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 2 giugno al 24 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 12.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa; ai veicoli a temperatura controllata che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono stati autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto di prodotti deperibili.

Art. 13.

1. Le Prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1999
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 398

99A10872

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 dicembre 1999.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge 13 febbraio 1987, n. 22, al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA).

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: recante «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Vista la deliberazione 29 aprile 1994, n. 281, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate ai sensi del punto B della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281, e quelle presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, con i relativi esiti istruttori;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico integrato dalla commissione tecnico consultiva nella riunione del 6 luglio 1999, di cui al punto 9 del resoconto sommario;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

FIDIA S.P.A. - San Mauro Torinese (Torino) (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 2022 HISIM.

Pratica IMI n. 65767/L. 22.

Titolo del progetto: «Realizzazione di una cella intelligente di fresatura per la fabbricazione di stampi per la produzione di particolari in plastica e in lamiera».

Durata della ricerca: 22 mesi con inizio dal 1° settembre 1998.

Decorrenza costi ammissibili: 31 ottobre 1998.

Costo ammesso: L. 600.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 600.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 0, Ea = 0, Ec = 600.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 0, Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 390.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 60% N.E., 70% Ea, 65% Ec;

sviluppo precompetitivo: 0% N.E.; 0% Ea; 0% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

PRIMA INDUSTRIE S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili/non eleggibili.

Progetto di ricerca: E! 1784 PUBLICS «Push-button laser integrated cutting system» (Pratica IMI n. 64275/L. 22).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 5.973.500.000 di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a 11.947.000.000 di lire (165.000.000/zone non eleggibili e 11.782.000.000/zone eleggibili).

Durata della ricerca: 6 anni con inizio 16 maggio 1997.

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in lire 6.363.500.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 1999.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

Il direttore: CRISCUOLI

99A10943

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 13 dicembre 1999.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1991;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545;

Vista la convenzione stipulata in data 15 marzo 1994, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare gli articoli 17, comma 8 e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1998;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1999, con il quale è stata ricostituita la commissione paritetica prevista dall'art. 33 del contratto di servizio sopracitato;

Vista la proposta del 10 dicembre 1999 elaborata dalla predetta commissione paritetica e considerato che, nel prendere atto dell'intervenuto ampliamento del volume dell'offerta realizzata anche attraverso canali tematici in chiaro di servizio pubblico, la commissione ha proposto di integrare la formula definita al comma 3 dell'art. 33 del predetto contratto di servizio al fine di considerare i costi aggiuntivi che ne derivano;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura semestrale del sovrapprezzo dovuta dagli abbonati ordinari alla televisione è stabilita in L. 82.430.

Art. 2.

1. È data facoltà agli abbonati di cui all'art. 1 di corrispondere la quota semestrale di L. 82.430 in due rate trimestrali di L. 42.870.

2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di L. 3.310 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando L. 161.550.

Art. 3.

1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.

Art. 4.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Art. 5.

1. Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2000. Gli utenti che abbiano effettuato il versamento dei canoni in base alle misure stabilite con il precedente decreto ministeriale 16 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1998, sono tenuti a corrispondere il relativo conguaglio entro il 30 giugno 2000.

2. Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1999

Il Ministro: CARDINALE

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1999
Registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 208

TABELLA 1

CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

Tassa di concessione

	Canone	Sovrapprezzo	Governativa	I.V.A.	Totale
Annuale	420	161.550	8.000	6.030	176.000
Semestrale	210	82.430	4.100	3.075	89.815
Trimestrale	105	42.870	2.200	1.600	46.775

TABELLA 2

IMPORTI DOVUTI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE USO PRIVATO

	Canone	I.V.A. (*)	T.C.G.	Totale
Gennaio-giugno	82.640	3.076	4.100	89.815
Febbraio-giugno	68.870	2.564	4.100	75.535
Marzo-giugno	55.095	2.051	4.100	61.245
Aprile-giugno	41.320	1.538	4.100	46.960
Maggio-giugno	27.550	1.026	4.100	32.675
Giugno	13.775	513	4.100	18.390
Gennaio-dicembre	161.970	6.029	8.000	176.000
Febbraio-dicembre	151.510	5.639	8.000	165.150
Marzo-dicembre	137.735	5.127	8.000	150.860
Aprile-dicembre	123.960	4.614	8.000	136.575
Maggio-dicembre	110.190	4.101	8.000	122.290
Giugno-dicembre	96.415	3.589	8.000	108.005
Luglio-dicembre	82.640	3.076	8.000	93.715
Agosto-dicembre	68.870	2.564	8.000	79.435
Settembre-dicembre	55.095	2.051	8.000	65.145
Ottobre-dicembre	41.320	1.538	8.000	50.860
Novembre-dicembre	27.550	1.026	8.000	36.575
Dicembre	13.775	513	8.000	22.290

(*) Gli importi di IVA sono, nel totale da versare, arrotondati alle 5 lire superiori o inferiori, secondo le disposizioni in vigore.

TABELLA 3

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

CATEGORIE	Canone base		Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)	
	Radio	Televisione	Radio	Televisione
a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso	38.200	484.000	8.500	82.400
b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stelle; affitta-camere, esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	29.700	373.000	8.500	82.400
c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421	25.500	241.400	4.250	41.300

TABELLA 4

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

CATEGORIE	CANONE BASE TELEVISIONE			CANONE SUPPLEMENTARE	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo	Nella sala di proiezione o spettacolo	Magg. per posto	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra	484.000	484.000	1.120	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria	484.000	484.000	840	5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria	484.000	484.000	560	4% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3ª categoria	484.000	484.000	280	3% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	373.000	373.000	140	2% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

99A11078

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 1999), **coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 1999, n. 487,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 3), **recante: «Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 2000 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, è prorogato fino al *31 dicembre 1999.*

2. Le missioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni per le stesse previste dagli articoli 3-*bis*, commi 3 e 4, 3-*quater* commi 2 e 3, 3-*quinquies*, comma 2, 3-*sexies*, comma 2, e 3-*septies* del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

Art. 2.

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, è prorogato fino al *31 dicembre 1999.*

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269.

Art. 3.

1. Per le finalità previste dalla risoluzione ONU n. 1264 del 15 settembre 1999, è autorizzata, a decorrere dal 20 settembre 1999 e fino al *31 dicembre 1999,* la partecipazione di un contingente di seicento militari alla missione di pace a Timor Est.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Indonesia e dell'Australia e fino alla data di uscita dagli stessi e comunque non oltre il *31 dicembre 1999,* il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80 per cento per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni.

3. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità. In caso di decesso per causa di servizio connesso all'espletamento della missione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma. Allo stesso personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera *b),* della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Art. 3-*bis*.

1. *Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.*

Art. 4.

1. *All'onere derivante dall'attuzione dell'articolo 1, pari a lire 55.486 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 48.505 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 6.981 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 4.036 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lire 1.300 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per lire 370 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 1.275 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.*

2. *All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 71.808 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 25.736 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 46.072 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 45.673 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 399 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.*

3. *All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 28.687 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.*

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4-*bis*.

1. *Il Ministro della difesa, per far fronte alle esigenze di sostegno sanitario del personale impiegato nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta norme volte a semplificare la disciplina delle attività sanitarie ed a snellirne le procedure.*

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A11132

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero «Santa Maria degli Angeli», in Moggio Udinese

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero «Santa Maria degli Angeli», con sede in Moggio Udinese (Udine).

99A10988

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 dicembre 1999

Dollaro USA	1,0089
Yen giapponese	102,52
Dracma greca	330,60
Corona danese	7,4402
Corona svedese	8,5500
Sterlina	0,62650
Corona norvegese	8,0605
Corona ceca	36,180
Lira cipriota	0,57683
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,50
Zloty polacco	4,1572
Tallero sloveno	198,5551
Franco svizzero	1,6011
Dollaro canadese	1,4890
Dollaro australiano	1,5676
Dollaro neozelandese	1,9573
Rand sudafricano	6,2017

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27*.

99A11134

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo a talune scelte, da parte degli allevatori interessati, in merito al regime di aiuti zootecnici

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, in attesa dell'emanazione delle norme nazionali per la corresponsione dei premi a favore degli allevatori di bovini, in applicazione dei regolamenti comunitari n. 1254/99 del consiglio e n. 2342/99 di applicazione della commissione, fornisce una sintesi del contenuto del provvedimento per i diversi regimi di premi zootecnici fruibili dagli allevatori di animali identificati ai sensi del regolamento n. 820/97, che presentino domanda utilizzando i modelli predisposti dall'organismo pagatore. L'identificazione e la registrazione degli animali è requisito indispensabile per l'ottenimento dei premi.

Le domande di premio possono essere presentate esclusivamente dagli imprenditori agricoli, responsabili di aziende, così come definiti all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1254/99 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 del 30 aprile 1996, in possesso di partita IVA, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e di regolare iscrizione all'anagrafe delle aziende zootecniche, detentori dei bovini oggetto di aiuto.

1 - *Regime di premio speciale*

1. Il periodo di presentazione delle domande è previsto per l'anno 2000 nel periodo compreso tra il 15 marzo e le ore 18 del 15 ottobre, dopo il raggiungimento del settimo mese di età dell'animale per la prima fascia e del diciannovesimo mese per la seconda fascia di età per gli animali castrati;

2. Gli obblighi del richiedente il premio sono:

a) detenzione degli animali in azienda per almeno 2 mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda;

b) carico di bestiame non superiore a 2 UBA/Ha foraggiero; è prevista la esenzione nei confronti dei produttori le cui aziende dispongono complessivamente fino a 15 UBA.

3. Il limite di 90 capi per azienda non si applica;

4. Il massimale nazionale pagabile è pari a 598.746 bovini;

5. Qualora il massimale nazionale viene superato si effettuerà una riduzione percentuale per tutte le aziende che hanno presentato domanda di premio per un numero superiore a 40 capi;

6. Ciascun produttore potrà presentare al massimo cinque domande per anno civile.

2 - *Regime di premio per le vacche nutrici*

1. Fermo restando che per l'anno 2000 l'organismo pagatore dovrà provvedere alla riassegnazione dei diritti individuali, il periodo di presentazione delle domande decorre dal 15 luglio al 15 ottobre;

2. Gli obblighi del richiedente il premio sono:

a) detenzione degli animali in azienda per almeno sei mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, che può comprendere il 100% di vacche o vacche e giovenche di almeno 8 mesi di età (queste ultime non possono superare il 20% del numero totale dei capi richiesti a premio);

b) il carico di bestiame per ettaro di foraggio e l'esenzione sono analoghi a quanto previsto per il «premio speciale».

Il massimale nazionale pagabile è pari a 621.611 vacche; sono escluse dal premio le aziende che effettuino consegne latte per quantitativi superiori a 120.000 kg.

3 - *Regime di premio per l'estensivizzazione*

1. Il premio per l'estensivizzazione può essere concesso esclusivamente per i capi bovini che beneficiano del premio speciale e/o vacca nutrice, a condizione che il carico di bestiame ad ettaro foraggero (almeno il 50% della superficie aziendale deve essere costituita da pascolo) sia rispettato dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per pascolo si intende una superficie, saltuaria o permanente, la cui produzione foraggera sia utilizzabile in campo dagli animali. Rientrano in questa definizione pure le superfici, naturali o coltivate, che vengono sfalciate, nonché le superfici sulle quali sono presenti essenze arbustive e/o arboree la cui biomassa prodotta sia utilizzabile in campo dagli animali.

Non costituiscono superfici foraggiere quelle coltivate con le colture riportate all'allegato I del reg. (CE) n. 1251/99, nonché le superfici indicate all'art. 12, paragrafo 2, lettera *b)*, del reg. (CE) n. 1254/99.

Tuttavia la superficie foraggera comprende sia quella utilizzata in comnune che quella adibita a coltura mista.

Pertanto, il produttore, che voglia avvalersi dell'aiuto, deve indicare nella prima domanda di premio speciale e/o vacca nutrice che intende partecipare al regime di premio all'estensivizzazione, specificando quale sia la fascia di densità in cui ricade la sua azienda, per consentire all'organismo pagatore di determinare cinque date di censimento, al fine di accertare che il coefficiente di densità prescritto sia effettivamente rispettato.

2. L'importo del premio è pari a:

a) 33 euro/capo per coefficiente di densità tra 1,6 e 2 UBA/ha;

b) 66 euro/capo per coefficiente di densità inferiore a 1,6 UBA/ha.

3. Il calcolo delle UBA è effettuato tenendo conto di tutti i bovini, di almeno 8 mesi di età, presenti nell'azienda durante l'anno civile in questione, nonché del numero degli ovi-caprini per i quali è stato richiesto il premio nello stesso anno civile.

4 - *Regime di premio alla macellazione e/o esportazione*

1. I produttori possono beneficiare di un premio per i bovini che avviano alla macellazione o all'esportazione il cui importo per l'anno 2000 è pari a:

a) 17 euro/capo per i vitelli, fino ad un massimale di 1.321.236 capi per anno e gli animali abbiano una età uguale o superiore ad 1 mese ed uguale o inferiore a 7 mesi, con peso carcassa inferiore a 160 kg se macellati, o il peso vivo sia uguale o inferiore a 290 kg se esportati;

b) 27 euro/capo per i bovini adulti, fino ad un massimale annuo di 3.426.835 capi. Per peso carcassa dei vitelli si intende il peso della carcassa dopo lo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, senza testa e piedi, con il fegato, i rognoni ed il grasso di rognone, rilevato dopo raffreddamento o rilevato a caldo e ridotto del 2%. Qualora la carcassa sia presentata senza fegato, rognoni e/o grasso della rognonata, il peso rilevato è aumentato di:

3,5 kg per il fegato;

0,5 kg per i rognoni;

3,5 kg per il grasso di rognonata.

2. Per beneficiare del premio il produttore deve detenere l'animale in azienda per almeno 2 mesi che terminano meno di 1 mese prima della macellazione o dell'esportazione. Per i vitelli macellati o esportati prima dei 3 mesi d'età il periodo di detenzione è di 1 mese.

3. La prima domanda di premio presentata vale come dichiarazione di partecipazione da parte del produttore. Per l'anno 2000 le domande possono essere presentate a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nazionale di applicazione della normativa comunitaria e fino al 28 di febbraio dell'anno successivo per i capi macellati fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

4. La domanda deve essere corredata da:

a) per gli animali macellati dal primo gennaio 2000:

1. un attestato del macello redatto secondo il fac-simile allegato 1, riportante le seguenti informazioni:

1.1. anagrafica completa dello stabilimento di macellazione, codice identificativo del macello;

1.2. data di macellazione, numero d'identificazione e numero di macellazione di ciascun animale;

1.3. per i vitelli di età uguale o superiore a 5 mesi, il peso carcassa;

1.4. codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale.

Uno stesso animale non potrà essere riportato su più attestati di macellazione.

b) per gli animali esportati verso Paesi terzi dal 1° gennaio 2000:

2. una dichiarazione dell'esportatore riportante le seguenti informazioni:

2.1 anagrafica completa dell'esportatore;

2.2. numeri d'identificazione degli animali;

2.3. età degli animali nati dopo il 1° gennaio 1998;

2.4 per i vitelli di età uguale o superiore a 5 mesi il relativo peso vivo;

2.5 copia della prova d'uscita dal territorio doganale della comunità, analogamente a quanto previsto per le restituzioni all'esportazione;

2.6 copia della dichiarazione di esportazione.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dei produttori che macellino o esportino i bovini a munirsi degli attestati di macellazione e\o delle dichiarazioni di esportazione, in tempo utile per allegarli alle domande di premio.

I responsabili delle strutture di macellazione presso le quali vengono abbattuti gli animali oggetto di richiesta di premio devono redigere una apposita dichiarazione sulla base del fac-simile allegato 2, da far pervenire all'organismo pagatore, via Palestro 81 - 00185 Roma, il più rapidamente possibile.

Le strutture di macellazione devono disporre a partire dal 1° gennaio 2000 di un registro di macellazione che riporti almeno le seguenti informazioni:

numero di identificazione e numero di macellazione di ciascun animale;

peso carcassa dell'animale così come prescritto dall'art. 36 dal regolamento (CE) n. 2342/99;

codice dell'ultima azienda da cui proviene l'animale.

Qualora le strutture di macellazione non dispongano di un registro ufficiale contenente almeno le predette informazioni dovranno predisporlo ex-novo sulla base del fac-simile allegato 3 e farlo vistare dall'organismo regionale di controllo;

5. Fino al momento in cui la base di dati di cui all'art. 3, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 820/97 sia totalmente operativa ed offra le garanzie prescritte all'art. 35, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2342/99, gli organismi che intendano essere riconosciuti ai sensi dell'art. 35, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CE) n. 2342/99, per essere autorizzati a trasmettere all'organismo pagatore dei dati relativi alle macellazioni del bestiame, attraverso una procedura informatizzata, debbono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali, direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali, ufficio carni, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma.

Detti organismi otterranno il riconoscimento solo se possono garantire una banca dati informatizzata che contenga le seguenti informazioni:

anagrafica completa dello stabilimento e codice di identificazione del macello rilasciato dall'autorità competente;

numero di identificazione e numero di macellazione di ciascun animale;

data di macellazione per ciascun animale;

peso carcassa dell'animale così come prescritto dall'art. 36 dal regolamento (CE) n. 2342/99;

codice dell'ultima azienda da cui proviene l'animale.

Le suddette informazioni devono pervenire secondo un apposito protocollo di scambio dati.

6. Il riconoscimento verrà rilasciato dal MIPAF sentito l'organismo pagatore agli organismi che sono in possesso dei requisiti prescritti. Tale riconoscimento potrà essere revocato con provvedimento dell'amministrazione competente.

Qualora il produttore faccia macellare gli animali presso una struttura di macellazione aderente ad un organismo, riconosciuto ai sensi delle disposizioni sopra descritte, può indicare nella domanda di premio il codice dell'organismo stesso, senza allegare alcun attestato di macellazione.

Regime di pagamenti supplementari

1. I pagamenti supplementari per l'anno 2000 ammontano a 21,9 Meuro, che vanno ripartiti esclusivamente tra le seguenti categorie di bovini:

a) animali maschi di età superiore ad 8 mesi ai quali è riservata una quota finanziaria di 18,9 Meuro che va distribuita come integrazione alla macellazione ai produttori che hanno detenuto gli animali negli ultimi 5 mesi di vita;

b) vacche di razze specializzate da carne;

c) giovenche di razze specializzate da carne.

2. Per gli animali femmine di cui alle lettere *b)* e *c)*, la dotazione finanziaria massima resa disponibile per l'anno 2000 è pari a 3 Meuro, erogabili come integrazione di premio alla vacca nutrice, che è iscritta negli specifici libri genealogici da carne italiani. Per le giovenche, figlie di vacche nutrici iscritte ai libri genealogici da carne italiani, i pagamenti verranno effettuati come integrazione di premio alla macellazione a favore dei produttori che dimostrino di aver detenuto gli animali nelle loro aziende per un periodo di almeno cinque mesi prima della macellazione.

3. Per gli anni successivi al 2000, i pagamenti supplementari per i bovini maschi adulti possono essere corrisposti nei confronti dei produttori che rispettino determinati requisiti minimi, da stabilire mediante apposito provvedimento ministeriale, che facciano riferimento alla qualità, alla tracciabilità ed alla etichettatura delle carni prodotte.

AZIENDA PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

Allegato 1

ATTESTATO DI MACELLAZIONE

REGIONE

QUADRO A - MACELLO

REGIONE | PROVINCIA | N° A.U.S.L.

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A. | CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL MACELLO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREF. NUMERO

Cod. ISTAT | COMUNE | PROV. | C.A.P.

Prog.	Data di macellazione	Marca Auricolare	Codice Azienda Ultima Provenienza	N° di macellazione	Peso Carcassa Vitelli
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Data

Firma responsabile del macello

AZIENDA PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

Allegato 2

REGISTRAZIONE DEL MACELLO

REGIONE

QUADRO A - MACELLO

REGIONE PROVINCIA N° A.U.S.L.

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A. CODICE IDENTIFICATIVO DEL MACELLO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREF. NUMERO

Cod. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

QUADRO B - DATI RESPONSABILE DEL MACELLO

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE (domicilio o sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti pratiche in corso con l'A.I.M.A.)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

QUADRO C - DICHIARAZIONI

Dichiara

di sottoporsi a tutti i controlli necessari in applicazione del premio alla macellazione dei bovini di cui ai Regolamenti (CE) 1254/1999 e 2342/1999, nonché di tenere aggiornato il registro previsto dal Decreto ministeriale di applicazione della citata normativa comunitaria.

di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali relativi alle sanzioni per inosservanza delle prescrizioni e per falsa dichiarazione.

di aver macellato nel corso dell'anno 1999 n. ______ bovini.

Data Firma responsabile del macello

Allegato 3

FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI MACELLAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DEL MACELLO

REGIONE | PROVINCIA | N° A.U.S.L.

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A. | CODICE IDENTIFICATIVO DEL MACELLO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREF. NUMERO

Cod. ISTAT | COMUNE | PROV. | C.A.P.

DATI RESPONSABILE DEL MACELLO

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | SESSO M F | CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno | COMUNE DI NASCITA | PROV.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO PER IL VISTO

Firma responsabile del macello

Data

Timbro dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura

Totale pagine del registro

Pag. n.

Allegato 3

REGISTRO DI MACELLAZIONE

N. ord	Data di macellazione	Codice Capo	Codice ultima azienda	Sigla paese di provenienza	Numero di macellazione	Peso carcassa vitelli kg	Data spedizione dati
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Firma del funzionario responsabile

Timbro dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura

Data

Pag. n.

99A10989

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sui c/c postale n. **16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 3 0 1 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77